

PROCEDURE CONCORSUALI DEI SOGGETTI “NON FALLIBILI”: OBBLIGHI E FUNZIONI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

A cura di Michele Bana



PROCEDURE CONCORSUALI ACCESSIBILI

- ✓ Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- ✓ Piano del consumatore
- ✓ Liquidazione del patrimonio del debitore

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PIANO DEL CONSUMATORE



DEFINIZIONE

Il sovraindebitamento è definito dall'art. 6 co. 2 della L. 3/2012 come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.



PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

- ✓ **Debitore diverso da quello fallibile** di cui all'art. 1 L. fall. o disciplinato da disposizioni speciali, come nel caso dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (socio di società di persone, socio/garante di società di capitali, imprenditore agricolo, consumatore persona fisica);
- ✓ **Start-up innovativa.**



SOGGETTI ESCLUSI

- ✓ debitore fallibile;
- ✓ debitore non fallibile e consumatore che hanno commesso **atti in frode ai creditori**;
- ✓ debitore non fallibile e consumatore che hanno avuto accesso ad un procedimento di composizione della crisi nei **5 anni precedenti la domanda**;
- ✓ debitore non fallibile al quale è stato **annullato o risolto** un accordo da sovraindebitamento per causa a lui imputabile (art. 14 della Legge n. 3/2012);



SOGGETTI ESCLUSI

- ✓ consumatore al quale è stato **revocato il piano del consumatore** per causa a lui imputabile (art. 14-bis della Legge n. 3/2012);
- ✓ debitore non fallibile e consumatore che hanno fornito **documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.**



DEFINIZIONE

L'art. 6 co. 1 della L. 3/2012 considera consumatore il debitore **persona fisica** che ha assunto **obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**



SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il Quaderno n. 149 di Banca d'Italia delinea le **caratteristiche principali del soggetto sovraindebitato**, elencando altresì alcune situazioni diffuse di sovraindebitamento: famiglie con a capo una persona tra i 31 e 40 anni, senza titolo accademico, lavoratori autonomi con residenza in una grande città e reddito medio basso.



SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO

- ✓ **spesa mensile per prestiti erogati superiore al 30% del reddito lordo mensile;**
- ✓ stato di povertà ed indebitamento;
- ✓ destinazione di **oltre il 25% delle entrate al pagamento di debiti non garantiti;**
- ✓ **arretrati almeno pari a 3 mesi;**
- ✓ **oltre 4 prestiti**



DEBITI INTERESSATI

- ✓ da **attività imprenditoriale o professionale**: accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- ✓ da **garanzie a favore di società di capitali**: accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- ✓ da **obbligazioni personali o al consumo**: piano del consumatore.

È la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore?



DEBITI INTERESSATI

La **procedura di liquidazione del patrimonio del debitore** rappresenta una scelta alternativa finalizzata a mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del soggetto sovraindebitato: è spesso attivata per effetto **dell’esito negativo** (art. 14-quater Legge n. 3/2012) delle procedure relative **all’accordo di composizione** della crisi da sovraindebitamento e al **piano del consumatore**



PIANO: RINVIO ALLA DISCIPLINA DELL'ACCORDO

Il consumatore può proporre ai creditori un piano finalizzato a rimediare al proprio indebitamento:

- ✓ fondato sulle previsioni di cui all'art. 7 co. 1 della L. 3/2012;
- ✓ avente il **contenuto** di cui al successivo art. 8



REQUISITI OBBLIGATORI DEL PIANO

- ✓ Assicura il **regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili** di cui all'art. 545 c.p.c. ed alle altre disposizioni speciali in materia;
- ✓ prevede le **scadenze e modalità di pagamento dei creditori**, anche suddivisi in classi, le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e i criteri per l'eventuale liquidazione dei beni.



PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'**ausilio degli organismi di composizione della crisi** (art. 15 della L. 3/2012 e **D.M. 24 settembre 2014, in vigore dal 28 gennaio 2015**) con sede nel circondario del tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un **piano**.



AVVISO DEL PROCEDIMENTO

Prima ipotesi

Istanza di **nomina del professionista con funzioni di OCC**, presso la Cancelleria del Tribunale competente in base alla residenza o alla sede del soggetto sovraindebitato.

I compiti e le funzioni dell'OCC possono, infatti, essere esercitati anche da un **professionista (o da una STP) in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. fall.**, oppure da un **notaio**, nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui Delegato.



AVVISO DEL PROCEDIMENTO

L'istanza è soggetta al pagamento del contributo unificato e della marca da bollo.

È altresì necessario il deposito della nota di iscrizione a ruolo.



ISTANZA DI NOMINA: IMPRENDITORE NON FALLIBILE

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale,
il sottoscrittorappresentato e difeso dall'avv.,

PREMESSO CHE

*L'istante, in relazione ad **obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa**, si trova in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, co. 2, della Legge n. 3/2012, e tale da determina una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;*

Al fine di concludere un accordo con i propri creditori, il ricorrente ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi disciplinate dalla Legge n. 3/2012 (accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore);



ISTANZA DI NOMINA: IMPRENDITORE NON FALLIBILE

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 1 L.fall., l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;

Nei precedenti 5 anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;

Risulta, pertanto, necessaria la nomina di un professionista che possa svolgere le funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi, e con l'ausilio del quale proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di uno specifico piano;

L'istante si impegna, sin da ora, a collaborare con l'organismo di composizione della crisi, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione patrimoniale e reddituale;



ISTANZA DI NOMINA: IMPRENDITORE NON FALLIBILE

Ai sensi dell’art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012, “i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato”;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

la nomina di un professionista a norma dell’art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012, che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire della procedure previste dalla citata Legge n. 3/2012



ISTANZA DI NOMINA: CONSUMATORE

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale,

il sottoscrittorappresentato e difeso dall'avv.,

PREMESSO CHE

L'istante, quale consumatore e in relazione alle obbligazioni assunte, si trova in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, co. 2, della Legge n. 3/2012, e tale da determina una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

Al fine di concludere un accordo con i propri creditori, il ricorrente ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi disciplinate dalla Legge n. 3/2012 (piano del consumatore e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore);



ISTANZA DI NOMINA: CONSUMATORE

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 1 L.fall., l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;

Nei precedenti 5 anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;

Risulta, pertanto, necessaria la nomina di un professionista che possa svolgere le funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi, e con l'ausilio del quale proporre ai creditori un piano del consumatore;

L'istante si impegna, sin da ora, a collaborare con l'organismo di composizione della crisi, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione patrimoniale e reddituale



ISTANZA DI NOMINA: CONSUMATORE

Ai sensi dell’art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012, “i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato”;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

la nomina di un professionista a norma dell’art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012, che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire della procedure previste dalla citata Legge n. 3/2012



AVVISO DEL PROCEDIMENTO

Seconda Ipotesi

Deposito dell’istanza presso un OCC iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia (ad esempio, istituito dal locale ODCEC, ai sensi del D.M. n. 202/2014): il Referente dell’OCC designa un **Gestore della Crisi**, il quale deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza.



ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA NOMINA

Professionista con funzioni di OCC nominato dal Tribunale

- ✓ **Comunicazione di accettazione dell'incarico**, da depositare presso la Cancelleria Fallimentare (non sono previste spese);
- ✓ **Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del debitore**;
- ✓ **Istanza di accesso alle banche dati** (art. 15, co. 10, della Legge n. 3/2012), da depositare presso la Cancelleria Fallimentare (non sono previste spese).



COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

- ✓ La Legge n. 3/2012, a differenza del R.D. n. 267/1942, non pone un **termine per l'accettazione** (2 giorni): è comunque procedere entro un **termine congruo**, se non è stato fissato nel provvedimento di nomina;
- ✓ Se la nomina è giudiziale, non è necessario il mandato, né sono applicabili le disposizioni sull'antiriciclaggio;
- ✓ La nomina non è soggetta a pubblicità.



COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Ill.mo Signor Giudice,

il sottoscritto, nominato, con provvedimento del, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi (art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012), per la procedura indicata in epigrafe,

DICHIARA CHE

Non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità, ad assumere la carica, ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012;

Non ha mai prestato la propria opera professionale a favore del soggetto debitore, non si è mai ingerito nell'impresa dello steso e non ha, con i componenti della stessa, rapporti di parentela od affinità



COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

COMUNICA

di accettare l'incarico, e ringrazia il Tribunale per la fiducia accordatagli.



ISTANZA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Ill.mo Signor Giudice,

il sottoscritto, nominato, con provvedimento del, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi (art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012), per la procedura indicata in epigrafe,

PREMESSO CHE

l'Organismo di Composizione della Crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano e nei documenti allegati, nonché attestare la fattibilità del piano stesso, ai sensi dell'art. 15, co. 6, Legge n. 3/2012;



ISTANZA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI

CHIEDE CHE

in relazione al soggetto sovraindebitato, sig., lo scrivente venga autorizzato all'accesso dei dati presenti presso l'Anagrafe Tributaria, ai sistemi di informazione creditizie, alle centrali rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all'archivio informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l'archivio centrale informatizzato, così come previsto dall'art. 15, co. 10, della Legge n. 3/2012.



ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA NOMINA

Gestore incaricato dal Referente dell'OCC

- ✓ **Comunicazione di accettazione dell'incarico**, da depositare presso la Segreteria dell'OCC;
- ✓ **Dichiarazione di indipendenza**, da depositare presso la Cancelleria Fallimentare al momento del deposito della proposta;
- ✓ **Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del debitore**;
- ✓ **Istanza di accesso alle banche dati** (art. 15, co. 10, della Legge n. 3/2012), da depositare presso la Cancelleria Fallimentare (non sono previste spese).



COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

All'Organismo di Composizione della Crisi

Referente dott.

il sottoscritto, designato Gestore della Crisi nel procedimento n., con provvedimento del, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (D.M. n. 202/2014)

ACCETTA

l'incarico conferito e, sotto la propria responsabilità civile e penale,

DICHIARA DI

a) di non essere legato al debitore, e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;



COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

b) di non trovarsi in una delle situazione previste dall'art. 2399 c.c., ovvero di:

non essere interdetto, inabilitato, stato dichiarato fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizione prevista dall'art. 2382 c.c.);

non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica oppure – se questi è una società o un ente – degli amministratori della società o dell'ente controllante, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;



COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo;

non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali o degli altri albi professionali in cui possono essere iscritti i sindaci della società, né aver perso la qualifica di professore universitario in materie economiche e giuridiche;

AVVERTE CHE

la presente dichiarazione di indipendenza sarà comunicata al Tribunale competente, contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione



OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI

- ✓ *Riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio;*
- ✓ *Non assumere diritti od obblighi connessi, anche soltanto indirettamente, con gli affari trattati;*
- ✓ ***Dichiarazione di indipendenza (stessi criteri dell'attestatore), da comunicare al Tribunale competente, contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.***



FUNZIONI DELL'OCC O DEL GESTORE DELLA CRISI

- ✓ **Consulente del sovraindebitato:** assistenza nell'elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- ✓ **Garante dei creditori:** assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso (art. 15, co. 5, Legge n. 3/2012);
- ✓ **Organo liquidatore** nella procedura di liquidazione del patrimonio o di **gestore della liquidazione;**



FUNZIONI DELL'OCC O DEL GESTORE DELLA CRISI

Ausiliario del Giudice:

- ✓ Redazione della relazione particolareggiata;
- ✓ Verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati;
- ✓ Rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano

Il Gestore della Crisi, designato dal Referente dell'OCC, **deve eseguire personalmente la propria prestazione** (art. 12 del D.M. n. 202/2014).



FUNZIONI DELL'OCC O DEL GESTORE DELLA CRISI

La funzione dell'OCC o del Gestore della Crisi deve essere esercitata in modo da **ricostruire le cause del sovraindebitamento degli ultimi 5 anni**, accertando altresì **l'esposizione debitoria e le eventuali cause in corso** (atti impugnati dai creditori).



DOCUMENTAZIONE E PRIMI ADEMPIMENTI

- ✓ Richiedere al debitore copia del documento d'identità del debitore, ed **eventuali perizie oppure offerte ricevute sui beni;**
- ✓ Effettuare **visure camerali e catastali**, ispezioni ipotecarie e presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- ✓ Verificare l'esistenza di **protesti di titoli** a carico del debitore;
- ✓ Accertare la pendenza di esecuzioni immobiliari o mobiliari;
- ✓ Verificare la sussistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore negli ultimi 5 anni;
- ✓ Analizzare gli **estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;**
- ✓ **Circularizzazione dei creditori;**



DOCUMENTAZIONE E PRIMI ADEMPIMENTI

- ✓ Attivare il **cassetto fiscale**, previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, in tale caso, richiedere le risultanze al collega;
- ✓ Domandare estratti di ruolo ad Equitalia e carichi pendenti agli uffici fiscali e previdenziali (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Ufficio Tributi degli Enti Locali, ecc.);
- ✓ **Redigere un dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e delle informazioni prodotte e all'assenza di altri elementi dell'attivo e del passivo;**



DOCUMENTAZIONE E PRIMI ADEMPIMENTI

- ✓ **Verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore;**
- ✓ Richiedere formalmente al debitore se, oltre ai documenti consegnati, esistono altri documenti, informazioni e dati potenzialmente rilevanti;



DICHIARAZIONI DEL DEBITORE SULLE ATTIVITÀ

Il sig. nato a residente in, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che alla data della presente risultano le seguenti attività:

- ✓ Immobili di proprietà;
- ✓ Autoveicoli di proprietà;
- ✓ Partecipazioni societarie;
- ✓ Depositi cauzionali;
- ✓ Clienti;



DICHIARAZIONI DEL DEBITORE SULLE ATTIVITÀ

- ✓ Crediti verso l'Agenzia delle Entrate (rimborso Irpef, eccedenze per imposte varie, ecc.);
- ✓ Crediti verso assicurazioni per risarcimento da sinistri;
- ✓ Banche (conto corrente, carte di credito prepagate, ecc.);
- ✓ Debitori privati (parenti, conoscenti, ecc.).



DICHIARAZIONI DEL DEBITORE SULLE PASSIVITÀ

Il sig. nato a residente in, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che alla data della presente risultano le seguenti passività:

- ✓ **Agenzia delle Entrate** (debiti d'imposta, sanzioni tributarie ed altre eccedenze, come un assegno familiare ricevuto erroneamente);
- ✓ **Assicurazioni** (premio assicurativo arretrato, diritti di regresso, ecc.);
- ✓ **Banche** (conto corrente, fidi, crediti, prestiti, bancomat, carta di credito, fidejussioni e mutui);



DICHIARAZIONI DEL DEBITORE SULLE PASSIVITÀ

- ✓ **Beneficiari di assegni di mantenimento** (ex moglie-marito e figli);
- ✓ **Cause pendenti;**
- ✓ Diritto annuale Camera di Commercio;
- ✓ **Datori di lavoro** (anticipo sullo stipendio, mutuo aziendale, ecc.);
- ✓ **INPS;**
- ✓ **Compensi professionali;**
- ✓ Creditori privati (parenti, conoscenti, ecc.);
- ✓ Fideiussori;
- ✓ Medici (dentista, ecc.) e ospedali;
- ✓ Locatori (affitti arretrati, spese condominiali, ecc.);
- ✓ Polizia stradale (sanzioni, ammende, ecc.);



DICHIARAZIONI DEL DEBITORE SULLE PASSIVITÀ

- ✓ Comuni (Imu, tassa rifiuti, ecc.);
- ✓ Servizio di riscossione (imposte, tasse, diritti e sanzioni);
- ✓ **Società finanziarie** (prestiti, carte di credito e società di leasing);
- ✓ Telefonia (fissa, mobile e internet);
- ✓ Tribunale (sanzioni, spese giudiziali, ecc.);
- ✓ Altre passività.



DIFFIDA AL DEBITORE “OMISSIVO”

Il sottoscritto

PREMESSO CHE

Con provvedimento del, è stato nominato professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012), nella procedura n., riguardante la sua situazione di sovraindebitamento;

Dopo l'accettazione, avvenuta in data, del mandato di cui al punto precedente, ha riscontrato che Lei non collabora fattivamente al buon esito della procedura, in quanto;



DIFFIDA AL DEBITORE “OMISSIVO”

DIFFIDA

il sig., nella propria qualità di sovraindebitato del suddetto procedimento, a prendere contatto con lo Studio dell'esponente, con la massima sollecitudine, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, per ragioni di coordinamento nella gestione della procedura di composizione della crisi. In caso contrario, ovvero di infruttuoso decorso di tale termine, lo scrivente professionista sarà costretto a riferire al Giudice Delegato, che provvederà a far dichiarare l'inammissibilità della domanda.



CONTROLLI DELL'OCC O DEL GESTORE DELLA CRISI

L'OCC o il Gestore della Crisi deve consultare le banche dati e richiedere documentazione ai seguenti uffici:

- ✓ **Anagrafe Tributaria;**
- ✓ **Centrale Rischi (www.bancaditalia.it);**
- ✓ **Crif (www.crif.it);**
- ✓ **Pubblico Registro Automobilistico (www.aci.it);**
- ✓ **Agenzia delle Entrate;**
- ✓ **Equitalia;**
- ✓ **Enti locali;**



CONTROLLI DELL'OCC O DEL GESTORE DELLA CRISI

- ✓ **Carichi pendenti;**
- ✓ **Visura protesti.**

I dati personali acquisiti “possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata non oltre 15 giorni dalla distruzione medesima” (art. 15, co. 11, Legge n. 3/2012).



BENEFICI ATTRIBUITI AL PIANO

È ammessa una possibilità analoga a quella prevista per i soggetti fallibili, con riferimento al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis del R.D. 267/42): è, infatti, prevista la possibilità che la proposta di accordo con prosecuzione dell'attività dell'impresa e il piano del consumatore preveda una **moratoria**, sino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione.



BENEFICI ATTRIBUITI AL PIANO

Analogamente al concordato preventivo ed alla transazione fiscale dei soggetti fallibili (artt. 160 e 182-ter L. fall.), è contemplata la possibilità di proporre un **pagamento parziale dei creditori privilegiati** – ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell’UE o riferibili all’IVA ed alle ritenute effettuate e non versate, esclusivamente dilazionabili – purché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, sulla base del valore di mercato dei beni o diritti sui quali insiste la prelazione, come **attestato dall’organismo di composizione della crisi**.



DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

Art. 11, co. 5, Legge n. 3/2012

L'accordo **cessa**, di diritto, di produrre i propri effetti se il debitore **non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste**, i pagamenti dovuti secondo il piano alle **amministrazioni pubbliche** e agli enti gestori di forme di **previdenza e assistenza obbligatorie** (analogia con transazione fiscale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti).



BENEFICI ATTRIBUITI AL PIANO

Può, inoltre, prevedere l'**affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato**, da individuarsi tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare (art. 28 L. fall.).



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- ✓ Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi, ecc.);
- ✓ prospetto analitico di tutti i beni del debitore (conto corrente, deposito titoli, partecipazioni, crediti, beni mobili registrati e non, immobili, cassette di sicurezza, ecc.) e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- ✓ **dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;**
- ✓ attestazione di fattibilità del piano;
- ✓ elenco delle **spese correnti necessarie al sostentamento** del debitore e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il debitore che svolge un'**attività d'impresa** è, inoltre, tenuto a depositare le **scritture contabili degli ultimi 3 esercizi**, unitamente ad una dichiarazione che ne attesti la corrispondente conformità all'originale.



VERIDICITÀ DEI DATI DELLA PROPOSTA

L'OCC verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, e attestata la fattibilità del piano (art. 15, co. 6, della Legge n. 3/2012).

La **veridicità dei dati della proposta** è accertata mediante un **controllo delle attività e passività**:

- ✓ **Crediti tributari**: verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle **risultanze delle dichiarazioni fiscali**, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori; verifica del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili tramite il **“cassetto fiscale”**;



VERIDICITÀ DEI DATI DELLA PROPOSTA

- ✓ **Altri crediti:** circolarizzazione di un **campione significativo** di posizioni creditorie, mediante **richiesta esplicita di conferma del credito** stesso ai diretti interessati (anche mediante invio in tal senso direttamente formulato a cura dell'impresa) e successiva **analisi delle risposte pervenute**, confrontandole con la documentazione in possesso del debitore;
- ✓ **Disponibilità liquide:** verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria o postale;
- ✓ **Debiti verso fornitori:** circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie, mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati;



VERIDICITÀ DEI DATI DELLA PROPOSTA

- ✓ **Debiti verso banche:** circolarizzazione delle posizioni bancarie, e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. È, inoltre, opportuno accedere, previa autorizzazione del Giudice Delegato (art. 15, co. 10, Legge n. 3/2012) alle seguenti banche dati:
1. Anagrafe Tributaria;
 2. Sistemi di informazioni creditizie;
 3. Centrale Rischi;
 4. Centrale di allarme interbancaria;
 5. Archivio informatizzato degli assegni;
 6. Altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, co. 2, D.Lgs. n. 141/2010;



VERIDICITÀ DEI DATI DELLA PROPOSTA

- ✓ **Debiti tributari:** verifica del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili tramite il “**cassetto fiscale**”.



CHECK LIST PROPOSTA E PIANO

La proposta e il piano costituenti l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore devono esporre, a **pena di inammissibilità o improcedibilità**, i seguenti elementi:

- ✓ Il pagamento integrale dei crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c. (crediti alimentari, sussidi di sostentamento, ecc.);
- ✓ Le scadenze di pagamento dei crediti e relative modalità;
- ✓ Eventuali garanzie;
- ✓ Modalità di eventuale liquidazione;



CHECK LIST PROPOSTA E PIANO

- ✓ **Attestazione dell'OCC** sull'incapienza dei beni oggetto di prelazione;
- ✓ **Dilazione, e non falciatura, dei pagamenti dell'Iva, delle ritenute e di eventuali altri tributi costituenti risorse proprie dell'UE;**
- ✓ Affidamento del patrimonio ad un gestore;
- ✓ Sottoscrizione di terzi a garanzia;
- ✓ **Moratoria dei creditori privilegiati**, sino a 1 anno dall'omologazione;
- ✓ Deposito del ricorso presso le Agenzie fiscali, anche locali;



CHECK LIST PROPOSTA E PIANO

- ✓ **Elenco dei creditori**, con indicazione dei crediti e delle prelazioni;
- ✓ **Elenco dei beni**;
- ✓ Elenco degli atti dispositivi degli ultimi 5 anni;
- ✓ Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- ✓ **Attestazione sulla veridicità dei dati della proposta e dei documenti allegati e sulla fattibilità del piano**;
- ✓ Elenco delle spese correnti di sostentamento;
- ✓ Composizione del nucleo familiare;
- ✓ Certificato di stato di famiglia (autocerificabile ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- ✓ **Se imprenditore, deposito delle scritture contabili** e dichiarazione attestante la conformità all'originale.



CHECK LIST PROPOSTA E PIANO

Nel caso del **piano del consumatore**, deve essere allegata **anche una relazione particolareggiata** su:

- ✓ **Cause di indebitamento;**
- ✓ Diligenza spiegata nell'assumere obbligazioni;
- ✓ **Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni;**
- ✓ Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- ✓ Atti impugnati dai creditori;
- ✓ **Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione;**
- ✓ **Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il sottoscritto dott.

PREMESSO CHE

In data, il G.D. ha nominato lo scrivente, per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n., promosso dal sig.;

L'esponente ha accettato l'incarico in data;

Il G.D., in data, ha autorizzato il sottoscritto ad accedere ai dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, co. 10, Legge n. 3/2012;



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

VERIFICATO CHE

Il sig.

Si trova nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6, co. 2, lett. a), Legge n. 3/2012;

Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;

Non ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012;

Non ha subito, per cause ad esso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012;

Si è impegnato personalmente, e con l'assistenza professionale del dott., a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Tutto ciò premesso e verificato,

DEPOSITA

La relazione particolareggiata di cui all'art. 9, co. 3-bis, della Legge n. 3/2012.

- ✓ ***Proposta e piano del consumatore***
- ✓ ***Attività OCC: consultazione banche dati e circolare ai creditori***
- ✓ ***Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni***
 - 3.1. *Rilascio garanzie fideiussorie*
 - 3.2. *Mutui ipotecari*
- ✓ ***Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte***



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

- ✓ ***Solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni***
 - 5.1. *Centrale Rischi dal al*
 - 5.2. *Attestazione Equitalia s.p.a.*
 - 5.3. *Attestazione Agenzia delle Entrate di*
 - 5.4. *Attestazione Crif*
 - 5.5. *Visure protesti*
 - 5.6. *Carichi pendenti*
- ✓ ***Atti del debitore impugnati dai creditori (revocatorie, ecc.)***
- ✓ ***Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato***
- ✓ ***Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria***
- ✓ ***Notizia alle Agenzie Fiscali e agli enti locali***



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Conclusioni:

1. Piano del consumatore: modalità di esecuzione
2. Elenco crediti nell'ordine dei privilegi
3. Giudizio di completezza deposito documenti
4. Attestazione di fattibilità del piano del consumatore
5. Convenienza rispetto alle alternative concretamente praticabili

Allegati:

1. Richiesta di precisazione del credito
2. Comunicazione al Comune di
3. Comunicazione all'Equitalia s.p.a.
4. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
5.



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

b) Elenco dei crediti nell'ordine dei privilegi

Tutto ciò premesso, lo scrivente OCC ha verificato che il sovraindebitato ha presentato istanza di omologazione del piano del consumatore destinata al soddisfacimento dei seguenti crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

Del 100% del compenso dell'OCC e degli eventuali ausiliari e delle spese di procedura in genere;

Del 100% delle spese sostenute in funzione e in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);

Del 100% dei crediti assistiti da cause di prelazione (ipoteca e pegno su titoli), salve eventuali rinunce esplicite dei creditori privilegiati e comunque nei limiti della capienza dei beni oggetto del privilegio;

Dei creditori chirografari, in misura parziale



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

c) Giudizio di completezza deposito documenti

Ai fini del perfezionamento del piano del consumatore, lo scrivente OCC è tenuto a rilasciare un giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla Legge n. 3/2012.

A conclusione della presente relazione di cui all'art. 9, co. 3-bis, della Legge n. 3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, l'esponente OCC

RILEVATO CHE

È stata esaminata l'istanza di omologazione del piano del consumatore, che prevede;

Sono state consultate le banche dati pubbliche, al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nell'istanza di omologazione;



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

È stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'Anagrafe Tributaria e delle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dei creditori;

RITENUTO CHE

i controlli e le verifiche, eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai consulenti, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

i dati esposti nella domanda di omologazione trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

L'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo, e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

L'elenco nominativo dei creditori permette di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

lo scrivente OCC

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza ed attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, co. 3-bis, della Legge n. 3/2012.



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

d) Attestazione di fattibilità del piano del consumatore

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente OCC

VERIFICATA

- La completezza della documentazione depositata con la domanda di omologazione del piano del consumatore;

L'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 della Legge n. 3/2012;



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano del consumatore che il sig. intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto appare attendibile, sostenibile e coerente, perché rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del ricorrente, e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultanti ragionevolmente conseguibili.



CHECK LIST PROPOSTA E PIANO

Nel caso del piano del consumatore, deve essere allegata anche una relazione particolareggiata su:

- ✓ **Cause di indebitamento;**
- ✓ Diligenza spiegata nell'assumere obbligazioni;
- ✓ **Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni;**
- ✓ Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- ✓ Atti impugnati dai creditori;
- ✓ **Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione;**
- ✓ **Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**



PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 6 e ss. della Legge n. 3/2012)

Il sottoscritto rappresentato e difeso dall'avv., come da procura in calce al presente atto,nel cui Studio elegge domicilio,

PREMESSO CHE

Non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. n. 267/1942, essendo un imprenditore di piccole dimensioni, che svolge attività di;

Non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;



PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

Tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: aumenti dei costi d'esercizio, diminuzione della clientela, crescente ritardo negli incassi, intervenuto fallimento di un creditore strategico che parte ha contribuito alla tensione finanziaria dell'attività e congiuntura economica non favorevole a livello generale;



PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 3/2012, ha predisposto – con l'ausilio del dott., quale Organismo di Composizione della Crisi – la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (vds. doc. n. 1.);

La composizione dei debiti, alla data del, è indicata in allegato (vds. doc. n. 2), in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi. In particolare, i crediti nei confronti di sono rappresentati da: i crediti privilegiati si riferiscono a Gli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni riguardano (vds. doc. n. 3);



PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Il piano (vds. doc. n. 4) è stato sottoposto ad attestazione da parte del dott., quale Organismo di Composizione della Crisi (vds. doc. n. 5);

Il piano prevede la cessione atomistica dei cespiti aziendali oggetto di valutazione peritale asseverata (vds doc. n. 6), con stima del valore di realizzo pari ad euro, nonché la cessione dei crediti per euro vantati verso;

Ai fini dell'attuabilità del presente accordo, è previsto il conferimento, da parte di, del benein garanzia, ed il rilascio di una fideiuzione a cura di, per la somma di euro;



PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della propria famiglia, composta da ulteriori tre persone, come da certificato dello stato di famiglia (vds. doc. n. 7), ammontano a complessivi euro;

Le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi sono quelle depositate (vds. doc. n. 8);

Si producono, inoltre, gli estratti conto bancari, conformi all'originale (vds. doc. n. 9);



PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Tutto ciò premesso,

il sig., rappresentato e difeso ut supra, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, co. 3, Legge n. 3/2012.



PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

*Deposito presso **il tribunale competente in base alla residenza del debitore o consumatore**, e – contestualmente, o comunque non oltre 3 giorni, a cura dell'organismo di composizione della crisi – presso l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, compresi gli enti locali, in base all'ultimo domicilio tributario del ricorrente. La proposta deve contenere la **ricostruzione della posizione fiscale del debitore/consumatore**, indicando altresì eventuali contenziosi pendenti.*



COMUNICAZIONE AGLI UFFICI FISCALI

Spett.le Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Spett.le Equitalia s.p.a. – Agente per la Riscossione di
Spett.le Comune di – Ufficio Tributi

Oggetto: comunicazione di cui all'art. 9 della Legge n. 3/2012

Il sottoscritto, nominato, con provvedimento del, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi (art. 15, co. 9, Legge n. 3/2012), per la procedura indicata in epigrafe,

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 3/2012, la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dal sig., con ricorso depositato il, presso il Tribunale di



COMUNICAZIONE AGLI UFFICI FISCALI

Sulla base dei dati e delle informazioni sinora ottenute dal debitore, la posizione fiscale dello stesso e i contenziosi pendenti risultano essere i seguenti [...]

Alla luce di quanto sopra riportato, sono a richiedere un Vs. riscontro puntuale, in merito alla rispondenza dei suddetti dati con le risultanze dei Vs. archivi.



PRESENTAZIONE DELLA PIANO DEL CONSUMATORE

Deve essere allegata anche una **relazione particolareggiata** del predetto organismo di composizione della crisi, esponente le seguenti informazioni:

- ✓ cause dell'indebitamento, e diligenza impiegata dal consumatore nell'assolvere volontariamente le obbligazioni;
- ✓ ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- ✓ **resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;**



COMUNICAZIONE AGLI UFFICI FISCALI

- ✓ eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- ✓ giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, e probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



COMUNICAZIONE AGLI UFFICI FISCALI

La domanda non può essere accolta se il debitore, anche consumatore:

- ✓ è soggetto ad altre procedure concorsuali;
- ✓ ha già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
- ✓ ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di **annullamento e risoluzione dell'accordo, revoca e cessazione del piano del consumatore**, omologati;
- ✓ ha fornito documentazione che non consente di ricostruire, compiutamente, la propria situazione economica e patrimoniale.



EFFETTI DEL DEPOSITO

Ai sensi dell'art. 9 co. 3-quater della L. 3/2012, la presentazione della proposta di accordo (o del piano del consumatore) **sospende, ai soli effetti del concorso, la maturazione degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio** (salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 co. 2 e 3 c.c.).



EFFETTI DEL DEPOSITO

Se la domanda è ammissibile, il giudice fissa l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, ed assumendo alcuni specifici provvedimenti:

- ✓ ordina, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di **beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti**, a cura dell'organismo di composizione della crisi;
- ✓ dispone, sino al momento di definitività del provvedimento di omologazione, il **divieto per i creditori di titolo o causa anteriore** – ad eccezione di quelli muniti di un diritto impignorabile – di avviare o proseguire, a pena di nullità, **azioni esecutive individuali** sul patrimonio del debitore. Nel medesimo periodo, decorrente dalla pubblicazione del decreto, sono **inefficaci** rispetto ai creditori anteriori gli **atti di straordinaria amministrazione** compiuti dal debitore **senza l'autorizzazione del giudice**.
- ✓ **Comunicare** sia la proposta che il decreto ai creditori, **almeno 40 giorni prima dell'udienza** per le votazioni (artt. 10, co. 1, e 11, co. 1, Legge n. 3/2012), mediante uno dei mezzi previsti dall'art. 15, co. 7, Legge n. 3/2012: **posta elettronica certificata**, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo **telefax o lettera raccomandata**;



ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO

- ✓ **Publicità della proposta e del decreto**, nei termini disposti dal Giudice Delegato;
- ✓ Se il debitore è un imprenditore, al proposta e il decreto devono essere pubblicati anche nel Registro delle Imprese;
- ✓ In presenza di **beni immobili**, **trascrizione del decreto** presso la **Conservatoria competente**, allegando una copia autentica del provvedimento;
- ✓ in presenza di **beni mobili registrati**, **notifica del decreto** al Pubblico Registro Automobilistico competente, mediante **PEC dell'OCC**, allegando il decreto ed indicando i numeri di targa dei veicoli su cui effettuare la trascrizione.



RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

I creditori fanno pervenire – anche mediante telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec – all' organismo di composizione della crisi la **dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta**, come eventualmente modificata **almeno 10 giorni prima dell' udienza**. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (art. 11 co. 1 L. 3/2012).



RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

Ai fini dell' omologazione, è necessario che l' intesa sia raggiunta con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, analogamente a quanto previsto per l' accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all' art. 182-*bis* del R.D. 267/42. In tale sede, **non devono essere computati i creditori privilegiati**, se è loro **offerta la soddisfazione integrale**, salvo che rinuncino, anche soltanto in parte, alla loro prelazione.



RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

È altresì introdotta un'altra **disposizione comune al concordato preventivo dei soggetti fallibili** (art. 177 ultimo co. L. fall.): “Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari od aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta”.



RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

Diversamente, nel caso del **piano del consumatore**, non è richiesta l'adesione o approvazione dei creditori, essendo demandata l'omologazione dello stesso ad una **mera valutazione giudiziale di meritevolezza del debitore, fattibilità e convenienza della proposta**.



OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

Nel caso di raggiungimento dell'intesa, **l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione** sui consensi espressi e sul raggiungimento del quorum del 60%, allegando il testo dell'accordo. Tale adempimento serve a consentire ai creditori di formulare, **entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, eventuali contestazioni.**



OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

Decorsi 10 giorni dal ricevimento, da parte dei creditori, della relazione, l'organismo di composizione della crisi trasmette la **relazione al giudice**, allegando le **contestazioni ricevute**, nonché un' **attestazione definitiva sulla fattibilità del piano**.



OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

È disposta dal giudice, **entro 6 mesi dalla presentazione della proposta**, dopo aver verificato il raggiungimento della maggioranza del 60%, l' idoneità del piano ad assicurare il **pagamento integrale dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti risorse proprie dell' UE, dell' IVA e delle ritenute operate e non versate.**



OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

Nel caso di **contestazione** da parte di uno o più creditori (estranei, esclusi o non interessati), in ordine alla convenienza della proposta, l'intesa viene **comunque omologata**, qualora l'autorità giudiziaria accerti che per tali soggetti l'esecuzione dell'accordo garantisce una **soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore**, ai sensi dell'art. 12 della L. 3/2012.



EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

L'intesa omologata è obbligatoria per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della proposta, e quelli con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

I predetti effetti vengono meno nel caso di risoluzione dell'accordo – ad esempio, per effetto della dichiarazione di fallimento del debitore – o di mancato pagamento dei crediti impignorabili.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare (art. 67 L. fall.).



SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELL'ACCORDO

L' accordo **cessa di diritto** di produrre effetti se il debitore **non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste**, i pagamenti dovuti secondo il piano alle **amministrazioni pubbliche** ed agli **enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie** (disposizione analoga alla transazione fiscale conclusa nell' ambito dell' accordo di ristrutturazione dei debiti). La revoca è disposta se **risultano compiuti, durante la procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**



OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L' art. 12-*bis* della L. 3/2012 stabilisce che il giudice:

- ✓ se ritiene la proposta ammissibile a norma degli artt. 7, 8 e 9, della L. 3/2012, ed accerta l' assenza di atti in frode ai creditori, **fissa l' udienza**, disponendo che l' organismo di composizione ne dia comunicazione a tutti i creditori, almeno 30 giorni prima;
- ✓ nelle more della predetta convocazione, può disporre la **sospensione** – sino alla data di definitività del provvedimento di omologazione – di specifici procedimenti di esecuzione forzata idonei a pregiudicare la fattibilità del piano;



OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- ✓ **omologa il piano**, previa verifica della soddisfazione di alcune condizioni inderogabili, come la fattibilità e l' idoneità dello stesso a garantire il pagamento integrale dei crediti impignorabili, dell' Iva e delle ritenute non versate. Deve, inoltre, aver risolto ogni contestazione, ed **escludere due circostanze**: il consumatore ha **assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere**, ed ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo del **ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali**.



OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Nel caso di **contestazione** da parte di uno o più creditori (estranei, esclusi o non interessati), in ordine alla convenienza del piano, lo stesso viene **comunque omologato**, qualora l' autorità giudiziaria accerti che l' esecuzione del piano garantisce una **soddisfazione non inferiore rispetto all' alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore**.



ESECUZIONE DELL'ACCORDO O DEL PIANO

Qualora la soddisfazione dei crediti comporti l'utilizzo di **beni sottoposti a pignoramento**, oppure se previsto dall'accordo o dal piano, il giudice – su proposta dell'organo di composizione della crisi – nomina un **liquidatore**, tra i soggetti eleggibili a curatore fallimentare (art. 28 L. fall.), che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo o del piano, e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuali irregolarità.



ESECUZIONE DELL'ACCORDO O DEL PIANO

Il DL 179/2012 ha introdotto una disposizione che richiama la disciplina dei crediti prededucibili di cui all'art. 111 ultimo co. L. fall.: **i crediti sorti in occasione o in funzione dell'accordo o del piano del consumatore** “sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti” (art. 13 co. 4-*bis* della L. 3/2012).



ANNULLAMENTO DELL'ACCORDO

Può essere disposto dal tribunale – su istanza di un creditore – **entro sei mesi dalla scoperta, e non oltre due anni dal termine fissato per l'ultimo adempimento previsto** – in contraddittorio con il debitore, quando **dolosamente o con colpa grave** è stato aumentato o diminuito il passivo, oppure sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero sono state dolosamente simulate attività inesistenti.



RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Può essere richiesta da ciascun creditore, se:

- ✓ il proponente **non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo**;
- ✓ le garanzie promesse non vengono costituite;
- ✓ l'esecuzione dell'accordo diviene **impossibile per ragioni non imputabili al debitore**.

Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto **entro 6 mesi dalla scoperta** di una delle predette circostanze e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.



REVOCA/CESSAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

È disposta dal tribunale su istanza del creditore, in contraddittorio del debitore, se:

- ✓ è stato **dolosamente**, o con **colpa grave**, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell' attivo, o dolosamente simulate attività inesistenti. L' istanza di cessazione deve essere depositata entro 6 mesi dalla scoperta, e comunque non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l' ultimo adempimento previsto;
- ✓ **il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano**, se le garanzie promesse non vengono costituite, oppure **l' esecuzione del piano diviene impossibile**, anche per ragioni non imputabili al debitore. La domanda di cessazione deve essere presentata entro 6 mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre 1 anno dalla scadenza del termine per l' ultimo adempimento previsto.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE



PRESUPPOSTO

In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore può richiedere la liquidazione di tutti i propri beni, se si trova in stato di **sovraindebitamento**, e ricorrono i requisiti di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) e b) della L. 3/2012.



DOMANDA

Deve essere presentata al tribunale competente in base del luogo di residenza o sede principale del debitore. Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la **documentazione** di cui all' art. 9 co. 2 e 3 L. 3/2012:

- ✓ l' elenco di tutti i **creditori**, con l' indicazione delle somme dovute, dei **beni** e degli eventuali atti di disposizione, compiuti negli ultimi 5 anni, unitamente alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e all' attestazione sulla fattibilità del piano;
- ✓ il prospetto analitico delle **spese correnti necessarie al sostentamento** del debitore e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;
- ✓ se il debitore svolge un' attività d' impresa, una copia delle **scritture contabili degli ultimi 3 esercizi**, unitamente ad una dichiarazione attestante la conformità della stessa all' originale.



ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

- ✓ **L' inventario di tutti i beni del debitore**, recante specifiche precisazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
- ✓ una **relazione particolareggiata**, predisposta dall' organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
- ✓ l' indicazione delle **cause dell' indebitamento**, e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell' assumere volontariamente le obbligazioni;
- ✓ l' esposizione delle **ragioni dell' incapacità del debitore** persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;



ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

- ✓ il resoconto sulla **solvibilità**, negli ultimi 5 anni, del debitore persona fisica;
- ✓ la menzione dell'eventuale esistenza di **atti del debitore impugnati dai creditori**;
- ✓ il giudizio sulla **completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda.



CHECK LIST DOMANDA

- ✓ **Elenco dei creditori**, con indicazione dei crediti e delle prelazioni;
- ✓ **Elenco dei beni**;
- ✓ Elenco degli atti dispositivi degli ultimi 5 anni;
- ✓ Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- ✓ **Attestazione sulla fattibilità del piano**;
- ✓ Elenco delle spese correnti di sostentamento;
- ✓ Composizione del nucleo familiare;
- ✓ Certificato di stato di famiglia;
- ✓ Se **imprenditore**, **deposito delle scritture contabili** e dichiarazione attestante la conformità all' originale;
- ✓ **Inventario**;



CHECK LIST DOMANDA

Deve essere allegata **anche una relazione particolareggiata** su:

- ✓ **Cause di indebitamento;**
- ✓ Diligenza spiegata nell' assumere obbligazioni;
- ✓ **Esposizione delle ragioni dell' incapacità di adempiere alle obbligazioni;**
- ✓ Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- ✓ Atti impugnati dai creditori;
- ✓ Giudizio sulla **completezza ed attendibilità della documentazione.**

La domanda è **inammissibile** se la documentazione non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il sottoscritto dott.

PREMESSO CHE

a) In data, il G.D. ha nominato lo scrivente, per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n., promosso dal sig.;

b) L'esponente ha accettato l'incarico in data;

c) Il G.D., in data, ha autorizzato il sottoscritto ad accedere ai dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, co. 10, Legge n. 3/2012;



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

VERIFICATO CHE

Il sig.

- 1. Si trova nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6, co. 2, lett. a), Legge n. 3/2012;*
- 2. Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;*
- 3. Non ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012;*
- 4. Non ha subito, per cause ad esso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012;*
- 5. Si è impegnato personalmente, e con l'assistenza professionale del dott., a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;*



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Tutto ciò premesso e verificato,

DEPOSITA

La relazione particolareggiata di cui all'art. 14-ter, co. 3, della Legge n. 3/2012.

1) Proposta e piano di liquidazione del patrimonio

2) Attività OCC: consultazione banche dati e circolare ai creditori

3) Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

3.1. Rilascio garanzie fideiussorie

3.2. Mutui ipotecari

4) Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

5) Solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni

5.1. Centrale Rischi dal al

5.2. Attestazione Equitalia s.p.a.

5.3. Attestazione Agenzia delle Entrate di

5.4. Attestazione Crif

5.5. Visure protesti

5.6. Carichi pendenti

6) Atti del debitore impugnati dai creditori (revocatorie, ecc.)

7) Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato

8) Notizia alle Agenzie Fiscali e agli enti locali



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Conclusioni:

- a) Liquidazione del patrimonio ex art. 14-quater della Legge n. 3/2012: modalità di liquidazione e nomina di un liquidatore/gestore*
- b) Elenco crediti nell'ordine dei privilegi*
- c) Giudizio di completezza deposito documenti*
- d) Attestazione di fattibilità del piano di liquidazione*

Allegati:

- 1. Richiesta di precisazione del credito*
- 2. Comunicazione al Comune di*
- 3. Comunicazione all'Equitalia s.p.a.*
- 4. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate*
- 5.....*



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

a) Liquidazione del patrimonio ex art. 14-quater della Legge n. 3/2012: modalità di liquidazione e nomina di un liquidatore/gestore

La nomina di un liquidatore/gestore del patrimonio – in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 L.fall., come stabilito dall'art. 7, co. 1, Legge n. 3/2012 – consente anche di gestire la proprietà di

Tenuto conto che l'art. 14-undecies della Legge n. 3/2012 contempla l'apprensione alla liquidazione dei beni sopravvenuti nei 4 anni successivi all'apertura della liquidazione, si rileva che il debitore ha correttamente individuato le passività che dovranno essere sostenute (Irpef, contributo bonifica, ecc.).

Il sovraindebitato ha, inoltre, indicato modalità competitive e tempi di liquidazione idonei a conseguire gli obiettivi richiesti dalla Legge n. 3/2012 in materia di esdebitazione.



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

b) Elenco dei crediti nell'ordine dei privilegi

Tutto ciò premesso, lo scrivente OCC ha verificato che il sovraindebitato ha presentato domanda di liquidazione del patrimonio destinata al soddisfacimento dei seguenti crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

- Del 100% del compenso dell'OCC e degli eventuali ausiliari e delle spese di procedura in genere;*
- Del 100% delle spese sostenute in funzione e in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);*
- Del 100% dei crediti assistiti da cause di prelazione (ipoteca e pegno su titoli), salve eventuali rinunce esplicite dei creditori privilegiati e comunque nei limiti della capienza dei beni oggetto del privilegio;*
- Dei creditori chirografari, in misura parziale.*



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

c) Giudizio di completezza deposito documenti

Ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione del patrimonio del debitore, lo scrivente OCC è tenuto a rilasciare un giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla Legge n. 3/2012.

A conclusione della presente relazione di cui all'art. 9, co. 3-bis, della Legge n. 3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, l'esponente OCC

RILEVATO CHE

-È stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio del debitore, che prevede, da parte del sig., la cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori;

-Sono state consultate le banche dati pubbliche, al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nell'istanza di omologazione;



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

-È stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'Anagrafe Tributaria e delle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dei creditori;

RITENUTO CHE

-I controlli e le verifiche, eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai consulenti, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

-I dati esposti nella domanda di liquidazione del patrimonio trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

-L'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo, e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

- L'elenco nominativo dei creditori permette di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;*
- Non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori;*
- A causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopra indicati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni valori preventivati nel piano proposto e i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione;*



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Io scrivente OCC

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza ed attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, co. 3-bis, della Legge n. 3/2012



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

d) Attestazione di fattibilità del piano liquidazione

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente OCC

VERIFICATA

- La completezza della documentazione depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio;*
- L'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 della Legge n. 3/2012;*



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ATTESTA

la ragionevole fattibilità su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio che il sig. intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto appare attendibile, sostenibile e coerente, perché rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del ricorrente, e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultanti ragionevolmente conseguibili.



EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA

- ✓ L'organismo di composizione della crisi, entro 3 giorni dalla richiesta della predetta relazione, né dà **notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali**, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del ricorrente;
- ✓ il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli **interessi legali o convenzionali**, sino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 co. 2 e 3 c.c. (art. 14-ter co. 7 L. 3/2012).



INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istanza di liquidazione è, tuttavia, **inammissibile** se la documentazione prodotta non consente di ricostruire, compiutamente, la situazione patrimoniale e reddituale del debitore.



ESCLUSIONI

La domanda di liquidazione non può comprendere i **crediti impignorabili** (art. 545 c.p.c.) e quelli aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti – determinati dal giudice – di quanto occorre al proprio mantenimento e a quello della sua famiglia. Sono, inoltre, esclusi i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i **beni costituiti in fondo patrimoniale** ed i loro frutti, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c., e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.



CONVERSIONE DA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE

È disposta dal giudice, su istanza del debitore o dei creditori, nei casi di **annullamento dell'accordo** o di **cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore** ai sensi dell'art. 14 co. 2 lett. a) della L. 3/2012. Analogamente, la conversione è disposta a seguito della revoca di diritto della procedura di composizione (art. 11 co. 5 della L. 3/2012), di risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore a norma dell'art. 14 co. 2 lett. b) della L. 3/2012, qualora determinati da cause imputabili al debitore.



APERTURA DELLA PROCEDURA

Qualora la domanda soddisfi i requisiti di ammissibilità, il tribunale, previa **verifica dell' assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni:**

- ✓ dichiara aperta la procedura di liquidazione, con decreto;
- ✓ **nomina un liquidatore**, se non già designato, tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare (art. 28 R.D. 267/42);
- ✓ dispone il **divieto**, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di **avviare o proseguire** – a pena di nullità – **azioni esecutive o cautelari**, o acquisire diritti di prelazione, sul patrimonio del debitore;
- ✓ ordina, in presenza di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore.

La procedura rimane **aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione** e, in ogni caso, per i 4 anni successivi al deposito della domanda (art. 14-*undecies* della L. 3/2012).



FASI DELLA PROCEDURA

- ✓ Verifica dell'elenco dei creditori;
- ✓ formazione dell'inventario;
- ✓ comunicazione ai creditori;
- ✓ esame delle domande dei creditori e predisposizione del progetto di stato passivo, osservazioni dei creditori e definitiva formazione dello stato passivo;
- ✓ programma di liquidazione.



ESDEBITAZIONE

Il debitore persona fisica può beneficiare, previa istanza da depositarsi entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti (c.d. **esdebitazione**), a **condizione** che:

- ✓ abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per la proficua esecuzione delle operazioni;
- ✓ non abbia, in alcun modo, ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;



ESDEBITAZIONE

Il debitore persona fisica può beneficiare, previa istanza da depositarsi entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti (c.d. **esdebitazione**), a **condizione** che:

- ✓ abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per la proficua esecuzione delle operazioni;
- ✓ non abbia, in alcun modo, ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- ✓ non abbia beneficiato di altra esdebitazione, negli **8 anni precedenti la domanda**;
- ✓ non sia stato condannato, con **sentenza passata in giudicato**, per uno dei reati previsti dall'art. 16 L. 3/2012, puniti con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni**, e la multa da euro 1.000 ad euro 50.000. È il caso, ad esempio, del debitore che omette l'indicazione di beni nell'inventario oppure – nel corso della procedura – effettua pagamenti in violazione dell'accordo o aggrava la propria posizione debitoria, o non rispetta intenzionalmente i contenuti dell'intesa.



ESDEBITAZIONE

- ✓ abbia svolto, nei 4 anni successivi al deposito della domanda, un' **attività produttiva di reddito adeguata** alle proprie competenze, e alla situazione di mercato, oppure, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- ✓ siano stati **soddisfatti, almeno in parte, i creditori** per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.



ESCLUSIONE DELL'ESDEBITAZIONE

- ✓ Rispetto alle passività derivanti da obblighi di mantenimento ed alimentari, da **risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale**, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- ✓ nei confronti dei **debiti fiscali** che, pur avendo una causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di composizione della crisi, sono stati successivamente accertati, in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
- ✓ il sovraindebitamento è imputabile ad un **ricorso al credito colposo del debitore**, e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
- ✓ il debitore – nei 5 anni precedenti l'apertura della liquidazione, o nel corso della stessa – ha posto in essere **atti in frode ai creditori**, pagamenti od altre operazioni dispositive del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

EFFETTI FISCALI PER IL DEBITORE E I CREDITORI



DEBITORE: IMPOSTE D'ATTO

A norma dell' art. 8 co. 1 lett. g) Tariffa Parte I del DPR 131/86, il **decreto di omologazione** dell' accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e del piano del consumatore deve scontare l' **imposta di registro in misura fissa** (€ 200). Ciò è stato anche confermato dall' **Agenzia delle Entrate (CM 27/2012/E e RM 27/2012/E)** con riguardo agli analoghi istituti dell' accordo di ristrutturazione del debiti e del concordato preventivo, a rettifica del precedente orientamento di applicabilità dell' aliquota proporzionale di cui alla lett. b), riguardante i provvedimenti di *“condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”* (RM 28/2008/E).



REDDITO D'IMPRESA

L' accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è suscettibile di generare **plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione dei beni**: l' esclusione dal reddito d' impresa, prevista dall' art. 86 co. 5 del DPR 917/86, riguarda esclusivamente i componenti positivi emersi a seguito delle alienazioni effettuate in esecuzione del concordato preventivo.

Dovrebbe, invece, ritenersi applicabile la **disciplina dei concordati in materia di sopravvenienze attive da riduzione dei debiti** (art. 88 co. 4-ter del TUIR).



ART. 88, CO. 4-TER, DEL TUIR

- ✓ **Detassazione integrale**, se derivano da un **concordato fallimentare** o da un **concordato preventivo liquidatorio**, oppure da **procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- ✓ **Parzialmente non imponibili** – per la quota che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all’ art. 84 del DPR 917/1986, gli interessi passivi indeducibili disciplinati dall’ art. 96 del TUIR, la deduzione Ace di periodo e le eventuali eccedenze – qualora le sopravvenienze attive derivino da un **concordato di risanamento** oppure da un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (art. 182-*bis* RD 267/1942) o da un **piano attestato di risanamento** pubblicato presso il Registro delle imprese (art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.), oppure da procedure estere equivalenti (il legislatore non precisa il riferimento a “*Stati e territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*”).



ART. 88, CO. 4-TER, DEL TUIR

Profili critici:

- ✓ individuazione della “**perdita di periodo**”, in quanto influenzata dalla stessa sopravvenienza attiva;
- ✓ **imprenditori individuali e società di persone** (salvo il caso di precedente trasformazione da società di capitali) non dispongono di perdite di cui all'art. 84 del DPR 917/86, né di interessi passivi indeducibili a norma dell'art. 96 del TUIR.

Disparità di trattamento con il concordato preventivo (incondizionata non imponibilità di plusvalenze e, nel liquidatorio, sopravvenienze attive).



DUBBI INTERPRETATIVI

- ✓ Distinzione tra “concordato preventivo liquidatorio” e “**concordato di risanamento**”;
- ✓ assenza di ogni riferimento alla procedura concordataria prevista per l’**imprenditore “non fallibile”** (L. 3/2012);
- ✓ rapporto tra **quota imponibile** delle sopravvenienze e limiti di utilizzo delle **perdite fiscali**.



SOGGETTO PASSIVO IRES: DISCIPLINA IRAP

Ai fini della determinazione del valore della produzione netta, non è previsto alcun trattamento differenziale tra le imprese *in bonis*, quelle in accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento:

La plusvalenza derivante dal trasferimento dell'azienda, o di rami della stessa, è sempre irrilevante (art. 5, co. 1, del D.Lgs. 446/97), a differenza di quella realizzata per effetto della vendita di un immobile patrimonio, ovvero non strumentale, né alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 5 co. 3 secondo periodo DLgs. 446/97);



DISCIPLINA IRAP DEI SOGGETTI IRPEF

Le sopravvenienze (attive e passive), così come le plusvalenze e minusvalenze, sono **espressamente escluse** dalla determinazione del valore della produzione netta delle imprese individuali e società di persone, che non abbiano optato per l'applicazione delle regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5-*bis* del DLgs. 446/97).



DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA SU CREDITI

L'art. 101, co. 5, del Tuir, stabilisce che tali costi rappresentano un **componente negativo del reddito fiscale d'impresa** se, **alternativamente**:

- ✓ **risultano da elementi certi e precisi;**
- ✓ **il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale** o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942



NOVITÀ DEL DLGS. 147/2015

Le perdite su crediti sono, inoltre, deducibili dalla data di:

- ✓ pubblicazione, presso il registro delle imprese, di un **piano attestato di risanamento** (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42);
- ✓ assoggettamento del debitore ad una **procedura estera equivalente**.



PROCEDURE CONCORSUALI

Il momento in cui sorge il diritto alla deducibilità è rappresentato da uno dei seguenti provvedimenti:

- ✓ **sentenza dichiarativa di fallimento;**
- ✓ **decreto di ammissione al concordato preventivo;**
- ✓ provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- ✓ **decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;**
- ✓ **decreto di ammissione ad una procedura estera equivalente**, se esiste con l'Italia un adeguato scambio di informazioni;
- ✓ **iscrizione**, presso il registro delle imprese, del piano attestato di risanamento.



PROCEDURE CONCORSUALI

E nel caso delle **procedure concorsuali non indicate dall' art. 101, co. 5, del Tuir?**

- ✓ accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (e piano del consumatore);
- ✓ procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (L. 3/2012).



IRAP

La perdita su crediti è **sempre indeducibile** ai fini Irap, a prescindere dalla tipologia di contribuente e regole applicate per determinare la base imponibile del tributo regionale (artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997).



ART. 26 CO. 2 DPR 633/72

L'insoddisfazione, parziale o totale, della propria pretesa consente al creditore di recuperare la corrispondente Iva, mediante l'emissione della nota di variazione in diminuzione. Il diritto in parola è, tuttavia, riconosciuto soltanto quando è accertata **l'infertilità della procedura concorsuale**.



MATURAZIONE DEL DIRITTO ALL'EMISSIONE

Il diritto all' emissione della nota di variazione Iva sorge in **momenti differenziati**, a seconda della tipologia di procedura concorsuale:

- ✓ **Fallimento**: esecutività del piano di ripartizione finale, o decreto di chiusura del fallimento
- ✓ **Concordato preventivo**: all' esito dell' esecuzione della proposta
- ✓ Considerazioni analoghe per le **procedure concorsuali previste dalla Legge n. 3/2012** (accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore).



ART. 26 CO. 2 DPR 633/72

L' emissione della nota di variazione IVA è riservata ai soli creditori concorsuali, ovvero inseriti nell' elenco dei creditori del concordato preventivo, in quanto sono gli unici rispetto ai quali può verificarsi il presupposto dell' **infruttuosità della procedura** (CM 77/2000/E).